

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal D. Lgs. 111/95.

2. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo (anche virtuale) o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;

3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne conserverà una copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata sempre, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore di viaggio invierà relativa conferma al cliente.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI

Il pagamento del saldo deve avvenire all'atto della prenotazione e comunque sempre prima dell'inizio del soggiorno.

Il mancato pagamento del corrispettivo del viaggio costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'organizzatore di viaggio e gestore del portale, la risoluzione di diritto.

5. PREZZO

Il prezzo del servizio turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul portale.

6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore di viaggio che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un servizio turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 8.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al servizio turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del servizio turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

7. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

8. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nell'ipotesi di modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del servizio turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nel caso di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un servizio turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo servizio turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati la penale nella misura indicata qui di seguito:

- Mese di agosto e festività (vacanze natalizie, pasquali, Capodanno, ponti, periodi in occasione di eventi particolari legati ad una località specifica):

10% da 45 gg a 30 gg dall'inizio del soggiorno

25% da 29 gg a 21 gg dall'inizio del soggiorno

50% da 20 gg a 11 gg dall'inizio del soggiorno

75% da 10 gg a 3 gg dall'inizio del soggiorno

100% dopo suddetti termini

-Altri periodi dell'anno:

fino a 8 gg dall'inizio del soggiorno: nessuna penale

30% da 7 gg a 4 gg dall'inizio del soggiorno

50% da 3 gg a 1 gg dall'inizio del soggiorno

100% dopo suddetti termini

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

9. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a. l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c. il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di regolare documento d'identità in corso di validità e eventuali ulteriori documenti richiesti all'atto della prenotazione. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita sul portale soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n°2 CCV).

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore è esonerato dalla responsabilità (art. 12 e 13), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15. RECLAMI E DENUNCE

Ogni inadempimento alle obbligazioni contrattuali deve essere contestato dal consumatore durante il periodo di fruizione dei servizi, con immediatezza e comunque senza ritardo, affinché l'organizzatore o il suo rappresentante locale possano porvi tempestivamente rimedio.

Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di cessazione del servizio.

16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E SANITARIE

E' possibile, ed anzi consigliabile, stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del servizio turistico o infortuni.

17. FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'organizzatore, per la tutela del rimborso del prezzo versato.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. Lgs. 111/95).

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

LIGURIAPOCKET è un marchio de LA RIVIERA DEI SOGNI della SOCIETA' PARMENSE

GESTIONI ALBERGHIERE SAS

Sede legale: via Martiri della Liberazione 67/A – 16043 Chiavari (GE) - P.IVA 01220570996

Sede operativa: via Brigate Partigiane 22 – 16030 Cavi di Lavagna (GE)

AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE: N° 1619

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE: EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA N° 17355

VALIDITA' DEL CATALOGO: 01/01/2005 – 31/12/2005

